



**Comune di FREGONA**

Provincia di Treviso

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI FREGONA**

Approvato con  
Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 28/12/2021  
e  
Decreto Dirigenziale Regionale n. 44 del 14/03/2022



# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

## Indice:

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| ART. 1  | - AMBITO DI APPLICAZIONE  | PAG. 2 |
| ART. 2  | - DIRITTI DI USO CIVICO   | PAG. 2 |
| ART. 3  | - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO  | PAG. 2 |
| ART. 4  | - REGIME GIURIDICO  | PAG. 2 |
| ART. 5  | - GESTIONE DEL DEMANIO CIVICO   | PAG. 3 |
| ART. 6  | - COMMISSIONE COMUNALE USI CIVICI   | PAG. 4 |
| ART. 7  | - USO CIVICO DI LEGNATICO   | PAG. 4 |
| ART. 8  | - RACCOLTA DI RAMAGLIA, CIMALI E SCARTI DELLE UTILIZZAZIONI                     | PAG. 5 |
| ART. 9  | - LEGNA DA ARDERE   | PAG. 5 |
| ART. 10 | - LEGNAME DA OPERA  | PAG. 5 |
| ART. 11 | - USO CIVICO DI PASCOLO (PASCOLATICO)   | PAG. 6 |
| ART. 12 | - USO CIVICO DI ERBATICO  | PAG. 7 |
| ART. 13 | - RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO, DEI FUNGHI NONCHE'<br>DELLA PICCOLA FAUNA | PAG. 7 |
| ART. 14 | - INDIVIDUAZIONE DEI FRUTTI E DELLE RENDITE                                     | PAG. 8 |
| ART. 15 | - INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE  | PAG. 8 |
| ART. 16 | - SANZIONI  | PAG. 8 |
| ART. 17 | - NORME TRANSITORIE   | PAG. 9 |
| ART. 18 | - ENTRATA IN VIGORE   | PAG. 9 |
| ART. 19 | - VIGILANZA   | PAG. 9 |



# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

## ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, detta norme per l'esercizio dei diritti di uso civico, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e della legge regionale 22 luglio 1994 n. 31, sulle terre appartenenti al demanio di uso civico del Comune di Fregona, così come accertate e assegnate a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 e all'art. 5 della L.R. 31/1994 con Decreto del Dirigente Direzione Turismo della Regione Veneto n. 224 del 01 dicembre 2017.

## ART. 2 - DIRITTI DI USO CIVICO

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle terre appartenenti al demanio di uso civico del Comune di Fregona sono il legnatico, il pascolatico, l'erbatico e l'assegnazione di legname da rifabbrico (altrimenti detto "legname da opera per rifabbrico").

2. Tutti gli aventi diritto all'esercizio degli usi civici hanno titolo ad utilizzare la viabilità silvo-pastorale esistente, i sentieri e le mulattiere nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di viabilità silvo – pastorale.

## ART. 3 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

L'esercizio degli usi civici sul demanio civico è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Fregona.

L'esercizio spetta ai residenti a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello di iscrizione nell'anagrafe della popolazione.

Fanno eccezione gli emigranti i quali rientrano in possesso del diritto di uso civico nel momento stesso in cui ristabiliscono la residenza nel Comune di Fregona.

Nei casi previsti dal presente regolamento il nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia/intestatario della scheda di famiglia o di convivenza, ovvero da un componente familiare da questi delegato, che si fa garante presso il Comune di Fregona del godimento dei diritti di uso civico da parte di tutti i propri familiari e conviventi.

Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è istituito l'elenco degli aventi diritto all'esercizio degli usi civici, ordinati per nucleo familiare con individuazione del capofamiglia. Tale elenco viene aggiornato, entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cura del responsabile dell'Ufficio medesimo.

Gli aventi diritto di uso civico possono singolarmente essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e con le modalità previste dal successivo art. 16.

## ART. 4 - REGIME GIURIDICO

Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, i beni di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, e vincolati alla destinazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale 22.07.1994, n. 31 e dell'art. 3 comma 3 della L. 20.11.2017 n. 168, salvo quanto disposto al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 16.06.1927 n. 1766 e dell'art. 8 della legge regionale 22.07.1994 n. 31, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni di uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale.



# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

L'esercizio dei diritti di uso civico non può eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile: "chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

L'esercizio degli usi civici è per principio gratuito, salvo quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

L'ampiezza dei diritti è determinata e limitata dal fabbisogno familiare, dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le disposizioni delle leggi forestali vigenti, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e del Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali.

Negli esperimenti di gara per l'individuazione dei soggetti a cui affidare eventualmente in concessione beni di uso civico è riconosciuto il diritto di prelazione ai titolari dell'esercizio dei diritti di uso civico, e in particolare con priorità ai giovani agricoltori come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia (nota: priorità prevista dall'art. 3 comma 8 della L. 168/2017).

La gestione dei beni di uso civico è effettuata dall'Amministrazione comunale quale ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico.

Tutti i proventi derivanti dalla gestione agro-silvo-pastorale del demanio di uso civico, o da eventuali alienazioni o concessioni di beni di uso civico, sono introitati dal Comune in appositi capitoli del Bilancio Comunale e vincolati alla esecuzione di interventi di miglioramento, manutenzione e valorizzazione del demanio civico o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico, nonché di iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico o riguardanti le tradizioni locali.

## ART. 5 - GESTIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO

La gestione dei beni di uso civico potrà, in tutto o in parte:

- I. essere effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, quale ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico;
- II. essere affidata dal Comune in concessione per l'esercizio di attività silvopastorali;
- III. essere affidata dal Comune in concessione per usi diversi, comunque compatibili con la natura del territorio.

In accordo con il combinato disposto degli art. 5 bis, 8 e 10 della L.R. 31/1994, la concessione di diritti a favore di terzi sui terreni di uso civico per attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali comporta l'obbligo per il Comune di acquisire la preventiva autorizzazione regionale al mutamento di destinazione dei terreni, nonché di destinare i proventi delle concessioni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività.

La scelta tra le modalità precedenti sarà definita dall'Amministrazione Comunale tenendo conto:

- a) della necessità di operare una corretta gestione selvicolturale sui territori boscati;
- b) dell'esigenza di conservare i territori alpestri attraverso un equilibrato utilizzo zootecnico-agronomico;
- c) delle richieste e dei fabbisogni espressi dalla comunità degli aventi diritto di uso civico;
- d) delle potenzialità di valorizzazione economica e/o turistica;
- e) delle opportunità di utilizzo didattico-ricreativo;
- f) degli obiettivi di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica, ecologica, storica, culturale del territorio.



# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

La concessione dei territori alpestri per la monticazione estiva avrà di norma durata non superiore a sei anni.

La concessione degli altri beni di uso civico potrà avere durata superiore, connessa allo scopo della medesima ed all'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario.

L'assegnazione in concessione delle terre di uso civico avverrà, di norma, a seguito di asta pubblica. In caso di mutamento di destinazione d'uso, ancorché parziale, il canone concessorio dovrà comprendere, in forma esplicita il mancato godimento d'uso civico.

Negli esperimenti di gara relativi all'esercizio di attività non agrosilvopastorali è riconosciuto il diritto alla precedenza per i titolari del diritto di uso civico.

Il diritto alla precedenza va esercitato in riferimento all'offerta più alta formulata, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione sull'esito dell'asta.

Negli esperimenti di gara relativi ad attività agrosilvopastorali è riconosciuto il diritto alla precedenza secondo la seguente priorità:

- 1) ai giovani imprenditori agricoli titolari del diritto di uso civico (priorità prevista dall'art. 3 comma 8 della L. 168/2017);
- 2) agli imprenditori agricoli titolari del diritto di uso civico.

Il diritto alla prelazione agraria (ai sensi dell'art. 4 bis – L. 203/1982) compete al concessionario cessante dell'attività agrosilvopastorale, in subordine rispetto ai precedenti punti 1) e 2).

In caso di parità tra le offerte l'assegnazione avverrà singolarmente previo accordo tra i contraenti o, in mancanza di accordo, previo sorteggio effettuato dalla Commissione o dall'ufficio delegato di cui all'art. 6.

I concessionari dovranno gestire il bene di uso civico secondo il principio del buon padre di famiglia ed in accordo con la normativa vigente in campo forestale ed ambientale.

Dovrà essere garantita una manutenzione regolare ed al termine del periodo contrattuale il bene di uso civico dovrà trovarsi in condizioni equivalenti o migliori rispetto al momento della presa in carico.

## **ART. 6 – COMMISSIONE COMUNALE USI CIVICI**

A garantire il godimento degli aventi diritto e della loro famiglia viene istituita dal Consiglio Comunale una Commissione Comunale composta dal Sindaco (o suo delegato) con funzioni di Presidente, da un consigliere di maggioranza, da un consigliere di minoranza, dal responsabile dell'Ufficio Patrimonio che funge da segretario.

Tale Commissione viene rinnovata a seguito di ogni rinnovo del Consiglio Comunale.

La Commissione può delegare le mansioni tecnico-esecutive all'Ufficio Patrimonio del Comune; analogamente può avvalersi di un tecnico forestale appositamente incaricato.

## **ART. 7 – USO CIVICO DI LEGNATICO**

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alla vigente normativa forestale ed in particolare:

- alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui al Regolamento Regionale del Veneto n. 2 del 07/02/2020 (BUR 18/2020);  
al prontuario operativo per gli interventi di gestione forestale, di cui alla DGR n. 7 del 05/01/2018 (BUR 8/2018);
- al Piano riassetto forestale dei beni silvopastorali.

Tale diritto di uso civico si articola in tre forme:



# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

- a) il diritto di raccogliere cimali, ramaglia e scarti delle utilizzazioni;
  - b) il diritto di disporre di legna da ardere;
  - c) il diritto di disporre di legname da opera per la costruzione e la riparazione di fabbricati ("rifabbrico").
- L'accertamento del fabbisogno, sia di legna da ardere che di legname da opera, viene eseguito annualmente dalla Commissione di cui all'art. 6 sulla base delle comunicazioni pervenute, da parte degli interessati, di voler usufruire di assegno di legna da ardere o di legname da opera per rifabbrico.

Ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, la legna da ardere ed il legname da opera eccedenti rispetto ai fabbisogni familiari degli aventi diritto sono vendute dall'Amministrazione comunale, come lotti di legname ordinari o colturali, con preferenza agli aventi diritto di uso civico. E' espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

## **ART. 8 – RACCOLTA DI RAMAGLIA, CIMALI E SCARTI DELLE UTILIZZAZIONI**

Tutti gli utenti residenti nel territorio comunale possono raccogliere sulle terre di uso civico, a titolo gratuito e per uso familiare, la ramaglia, i cimali, le cortecce ed altri residui derivanti dalle operazioni di allestimento del legname, nonché la legna secca giacente a terra, sempre che questo non contrasti con misure di conservazione degli habitat o con specifiche disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione o di approvazione delle operazioni forestali.

La raccolta avviene previa comunicazione in carta semplice del capofamiglia all'Ufficio Patrimonio del Comune, utilizzando il fac-simile predisposto dal Comune, con un anticipo di almeno 15 giorni dall'inizio dell'operazione, valendo il principio del silenzio-assenso.

Entro i suddetti 15 gg il Comune ha la facoltà di comunicare all'interessato l'impedimento alla raccolta in presenza di insufficiente disponibilità o di altri fattori ostativi; in tal caso gli aventi diritto potranno accedere alla raccolta nell'anno o negli anni solari successivi secondo l'ordine di inoltro della comunicazione.

La raccolta avviene senza oneri per il Comune e senza corresponsione da parte dei cives.

## **ART. 9 – LEGNA DA ARDERE**

Periodicamente, sulla base della pianificazione vigente, il Comune provvede ad emettere apposito bando per l'assegnazione di legna da ardere tagliata, tramite raccolta diretta ovvero per partite di legna da ardere sul letto di caduta o allestita.

L'assegnazione avviene in base alla graduatoria predisposta dalla Commissione di cui al precedente art. 6, in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:

1. coloro che non abbiano mai usufruito di tale diritto;
2. coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
3. a parità di condizioni, data della comunicazione di voler usufruire di assegno di legna da ardere.

L'assegnazione della legna tagliata o allestita avviene, di norma, dietro corresponsione al Comune di un contributo a rimborso delle spese amministrative e delle spese forestali sostenute dall'Ente; l'importo viene stabilito dalla Commissione di cui all'art. 6 o dall'ufficio delegato.

E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare la legna da ardere raccolta od assegnata.

Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione della suddetta legna, il responsabile sarà soggetto alle sanzioni previste all'art. 16 del presente regolamento.

## **ART. 10 – LEGNAME DA OPERA PER RIFABBRICO**

Il diritto di usufruire di legname da opera si esercita per singolo nucleo familiare e si distingue in:

- diritto di rifabbrico di casa di abitazione o di annesso rustico;
- diritto di manutenzione e conservazione dei suddetti fabbricati.



# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

Le concessioni sono effettuate nominalmente, al singolo soggetto avente diritto di uso civico.

Periodicamente il Comune provvede ad emettere apposito bando per l'assegno di legname da opera, indicando:

- la quantità massima complessiva, in mc allestiti, di legname per la costruzione e la riparazione di fabbricati da assegnare nel corso dell'anno agli aventi diritto;
- l'indicazione delle particelle forestali ove si prevede di reperire le quantità di cui al punto precedente.

La quantità massima complessiva di legname da assegnare annualmente non può comunque superare il 15% della ripresa annua complessiva stabilita dal Piano di Riassetto Forestale o, in mancanza del Piano, il 10% dell'incremento corrente delle fustaie del demanio civico.

I fabbricati per i quali l'avente diritto, esponente del nucleo familiare, può richiedere l'assegno di legname da opera sono:

- la casa ove risiede stabilmente;
- la stalla, il fienile e comunque gli annessi rustici ove egli, in qualità di proprietario, svolge la propria attività agro-silvo-pastorale e limitatamente alla propria quota di proprietà.

Ogni avente titolo può disporre, nell'arco della vita, di un quantitativo di legname per la costruzione e la riparazione dei propri fabbricati, complessivamente fino a 15 mc.

L'assegno avviene in base alla graduatoria predisposta dalla Commissione di cui al precedente art. 6, in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:

1. coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
2. coloro che sprovvisti di abitazione propria intendano costruire la loro "prima casa" nel territorio comunale, ordinati secondo la data di acquisizione del permesso a costruire;
3. coloro che intendono riparare l'abitazione propria in cui risiedono;
4. a parità di condizioni, la data della comunicazione di voler usufruire di legname da opera per rifabbrico.

Il prelievo di legname da opera per la costruzione e la riparazione di fabbricati può avvenire nei seguenti modi:

- direttamente dall'assegnatario previa consegna da parte dell'autorità competente, in questo caso l'assegnatario dovrà provvedere al recupero di tutto il materiale residuo sul letto di caduta, mentre il taglio dovrà essere effettuato con l'assistenza di personale qualificato, previa comunicazione all'Ufficio Patrimonio del Comune, nonchè nel rispetto della normativa forestale;
- tramite l'assegno di legname già allestito ed eventualmente esboscato.

L'assegnatario verserà al Comune un contributo a rimborso delle spese amministrative e delle spese forestali a carico dell'Ente; l'importo viene stabilito dalla Commissione di cui all'art. 6 o dall'ufficio delegato.

Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di chiedere ed ottenere il rimborso del pieno valore attualizzato del legname (prezzo di mercato nello stato in cui è stato assegnato) qualora entro il termine di 36 mesi dall'avvenuto assegno non si verifichi la costruzione o manutenzione/ristrutturazione dei fabbricati.

## **ART. 11 - USO CIVICO DI PASCOLO ("PASCOLATICO")**

Il diritto di uso civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nel demanio civico del Comune di Fregona, da parte degli aventi diritto che svolgono attività zootecnica con proprio bestiame, sempre che il bestiame medesimo sia svernato nel territorio comunale.

Tale diritto può essere esercitato nelle seguenti forme:

- nei territori destinati all'alpeggio e dati in concessione, dopo la demonticazione del bestiame alpeggiato e per tutto il periodo autunnale;





# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

- nei territori prato-pascolivi non destinati ad alpeggio o non aggiudicati per la stagione corrente, durante tutto l'anno.

L'utilizzo dei pascoli montani e delle Malghe deve avvenire in conformità alle norme vigenti in materia, e in particolare alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, a quanto stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3125 del 16.11.2001, nonché alle disposizioni del relativo disciplinare-tecnico economico approvato dall'Unione Montana.

La concessione degli alpeggi viene effettuata previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente regolamento.

Periodicamente il Comune provvede ad emettere apposito bando per l'assegno dei terreni su cui esercitare il pascolatico. L'assegno avviene in base alla graduatoria predisposta dalla Commissione di cui al precedente art. 6, in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:

1. coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
2. coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla inferiore a n. 10 UBA (unità bovine adulte), con priorità ai giovani agricoltori;
3. coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla uguale o superiore a n. 10 UBA (unità bovine adulte), ordinati in modo inverso al numero di UBA di proprietà, con priorità ai giovani agricoltori;
4. "cives" titolari di diritti di uso civico proprietari di capi ovini, bovini, equini, anche se non coltivatori diretti;
5. a parità di condizioni, data di presentazione della comunicazione di voler usufruire del diritto di pascolo.

La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle leggi vigenti in materia.

## **ART. 12 – USO CIVICO DI ERBATICO**

Il diritto di uso civico di erbatico consiste nello sfalcio dei prati stabili.

Deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e delle misure di conservazione ambientale.

Per l'esercizio è necessario il preventivo assenso dell'Ufficio patrimonio del Comune e, in caso di più richiedenti, sulla scorta della graduatoria predisposta dalla Commissione di cui all'art. 6, in conformità, secondo i parametri espressi al precedente art. 9.

## **ART. 13 – RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO, DEI FUNGHI NONCHE' DELLA PICCOLA FAUNA**

La raccolta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia ed è esercitata in forma gratuita.

La raccolta di fragole, lamponi e bacche è libera a tutti; essa deve avvenire senza arrecare danni alla vegetazione erbacea, arbustiva e al soprassuolo boschivo.

Per la raccolta di funghi si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la raccolta di alcune specie della fauna inferiore e della flora si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Sono comunque fatte salve le norme e disposizioni vigenti negli ambiti delle aree protette, ivi comprese le misure di conservazione degli habitat.





# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

## ART. 14 - INDIVIDUAZIONE DEI FRUTTI E DELLE RENDITE

I frutti e le rendite che costituiscono le entrate della gestione economica delle terre appartenenti al demanio di uso civico sono:

- a) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione delle Malghe e degli Alpeggi in genere;
- b) i corrispettivi dei contratti d'asta della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti di legname prodotto dai boschi di uso civico;
- c) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel demanio di uso civico, e per qualsivoglia finalità (agriturismo, rifugi, bivacchi, manufatti in genere);
- d) i corrispettivi dei contratti di concessione per attività estrattive;
- e) i corrispettivi delle concessioni stipulate con i gestori di impianti e attrezzature estive ed invernali ubicate sul territorio appartenente al demanio di uso civico;
- f) i corrispettivi delle concessioni temporanee di occupazione di terreni appartenenti al demanio di uso civico per finalità consentite dalla legge e dai regolamenti;
- g) i contributi di qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del demanio di uso civico;
- h) i corrispettivi delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco, nonché dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;
- i) i corrispettivi delle concessioni per attività didattiche e ricreative;
- l) i corrispettivi delle concessioni per la gestione di aziende faunistico-venatorie;
- m) ogni altro corrispettivo o canone per l'utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti appartenenti al demanio di uso civico consentito dalla legge.

I proventi derivanti dalla gestione del demanio civico, o dalle concessioni o da eventuali alienazioni sono introitati dal Comune in appositi capitoli del Bilancio Comunale e vincolati alla esecuzione di interventi di miglioramento, manutenzione e valorizzazione del demanio civico o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico, nonché di iniziative di carattere collettivo a favore degli aventi diritto di uso civico.

## ART. 15 - INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

L'Amministrazione comunale può utilizzare le entrate dal demanio civico di cui all'art. 14 a proprio beneficio esclusivamente per la copertura delle spese inerenti la gestione del demanio di uso civico medesimo.

In particolare:

- a) per il pagamento esclusivamente del personale addetto ai boschi, ai pascoli ed alle infrastrutture connesse;
- b) per il pagamento del personale amministrativo e spese di cancelleria e generali, nella misura proposta annualmente dagli uffici competenti e approvata dall'Amministrazione comunale;
- c) per le spese vive sostenute a difesa del demanio di uso civico sia in sede amministrativa che giudiziaria.

## ART. 16 – SANZIONI

Gli aventi diritto di uso civico, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, possono essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei seguenti casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, per la durata a fianco riportata:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) raccolta di legna e/o ramaglia senza comunicazione | sospensione anni 2  |
| b) pascolo abusivo                                    | sospensione anni 2  |
| c) sfalcio d'erba abusivo                             | sospensione anni 2  |
| d) incendio doloso del demanio di uso civico          | sospensione anni 20 |
| e) danneggiamento del demanio di uso civico           | sospensione anni 10 |
| f) alienazione a terzi del legname assegnato          | sospensione anni 10 |
| g) impiego improprio del legname assegnato            | sospensione anni 5  |



# Comune di FREGONA

Provincia di Treviso

- |  |                     |
|--|---------------------|
| h) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite<br>con conseguente danno al patrimonio | sospensione anni 10 |
| i) furto di legna  | sospensione anni 10 |

Altri casi che si presentassero saranno esaminati e quantificati dalla Commissione di cui all'art. 6. La sospensione viene deliberata dall'Amministrazione comunale su proposta della Commissione di cui sopra, che è tenuta ad attivare la procedura di cui al presente articolo.

Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Sindaco che decide nel merito in via definitiva. I cittadini temporaneamente esclusi dall'esercizio dei diritti di uso civico devono figurare su apposito registro alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ciascun anno a cura della Commissione Comunale di cui all'art. 5.

## **ART. 17 – NORME TRANSITORIE**

Nelle more di nomina ed insediamento della Commissione di cui all'art. 6, le funzioni sono svolte dalla Giunta Comunale e/o dall'Ufficio comunale delegato.

## **ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale e successivamente deve essere sottoposto all'approvazione finale della Regione del Veneto. Alla conclusione della succitata procedura di approvazione, il Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento finale di approvazione.

## **ART. 19 – VIGILANZA**

1. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento sarà eseguita dal personale di cui all'art. 11 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31 e smi.